

APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO

Scheda di approfondimento per i giovani

VANTAGGI DEL CONTRATTO

Il contratto consente di:

- anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro prima della conclusione del percorso di studi stipulando con l'azienda un contratto a tempo indeterminato;
- ottenere il titolo di studio alternando momenti di apprendimento (in aula e in impresa) e momenti di lavoro effettivo sviluppando una professionalità riconoscibile e spendibile anche all'esterno del contesto specifico di inserimento lavorativo;
- avvalersi, per l'intera durata del percorso formativo, del sostegno di un tutor formativo e di un tutor aziendale che insieme collaborano anche all'erogazione della formazione;
- prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- ottenere una proroga di un anno del contratto nel caso in cui non abbia conseguito il titolo di studio previsto;
- ottenere tutele salariali e previdenziali (ferie, malattie, contributi pagati) di cui godono gli altri lavoratori dipendenti.

TUTELE PER GLI APPRENDISTI

Le tutele assicurative riconosciute agli apprendisti sono le seguenti:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

L'istituzione formativa riconosce e valida le competenze acquisite sul luogo di lavoro, anche nel caso in cui l'apprendista non concluda il percorso o non consegua il titolo di studio previsto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

L'apprendista per aver diritto alla valutazione e certificazione delle competenze finale al termine del percorso, deve aver frequentato almeno tre quarti della formazione prevista dal piano formativo individuale (interna ed esterna all'azienda). Laddove l'ordinamento dell'istituzione lo preveda, la frequenza dei tre quarti del monte ore formativo contenuto nel PFI costituisce requisito minimo al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

La formazione erogata all'apprendista deve essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore (e, fino alla sua operatività, nel libretto formativo del cittadino), a cura dell'istituzione formativa di appartenenza dell'apprendista.